

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, COSTA, NOÈ, SALERNO,
TIRIOLO e LEGGIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1972

Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955,
n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in argomento tende ad eliminare una grave « sacca » che si è venuta a creare nel servizio di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) dell'Esercito relativamente al grado di capitano. Il ruolo degli ufficiali di sussistenza prevede l'organico di 69 capitani. Di questi ben 44 vennero reclutati negli anni 1950-1951 e promossi sottotenenti negli anni 1952 e 1953. Con il ritmo attuale delle promozioni di 5 l'anno, gli ultimi in graduatoria di questi 44 capitani, potranno essere valutati al grado di maggiore dopo una permanenza di circa 24-25 anni nei gradi inferiori.

Pertanto detti capitani vengono a trovarsi al comando di reparti operativi nelle grandi unità in età piuttosto avanzata e spesso alle dipendenze di superiori che provengono

dallo stesso corso, o addirittura successivo, dell'accademia.

Inoltre la promozione al grado di maggiore viene conseguita in età prossima al collocamento in congedo per raggiunti limiti di età e quindi detti ufficiali vengono ad avere scarsissima possibilità di un successivo normale sviluppo di carriera, peraltro assicurato a tutti gli ufficiali delle Forze armate, anche se provenienti dal complemento.

Eppure essi provengono tutti da reclutamento tramite l'Accademia militare, posseggono gli stessi titoli e requisiti (preparazione militare, tecnico-professionale e cultura generale) degli ufficiali delle Armi e degli altri servizi che hanno avuto un regolare sviluppo di carriera.

La necessità di aumentare l'aliquota dei capitani di sussistenza per la promozione al grado di maggiore venne avvertita anche nei primi anni di applicazione dell'attuale legge di avanzamento. Infatti il legislatore, nelle norme di applicazione della legge stessa, prevede, per tre anni, un'aliquota maggiorata per gli ufficiali di questo ruolo.

Per meglio evidenziare la gravità della situazione di questi capitani, alleghiamo un prospetto dimostrativo nel quale sono indicate:

l'età media nella quale gli interessati hanno conseguito i gradi di tenente e capitano e quella nella quale conseguiranno, stante l'attuale precaria situazione, il grado di maggiore;

il raffronto con le età medie, negli stessi gradi, degli ufficiali dei servizi di amministrazione e automobilistico provenienti dagli stessi corsi dell'Accademia militare, i quali oggi sono tutti tenenti colonnelli.

Da questo raffronto si evidenzia, onorevoli senatori, la critica situazione di questi ufficiali che spesso si trovano a prestare servizio con compagni di corso di accademia, già promossi tenenti colonnelli.

Per sanare questa assurda ed ingiusta situazione, proponiamo di approvare, al più presto, l'unito disegno di legge, che dovrebbe avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 1972. Con tale atto di giustizia verrebbe anche normalizzato lo sviluppo di carriera di tutti gli appartenenti al ruolo di sussistenza, in quanto i reclutamenti successivi sono stati effettuati in armonia con i parametri della legge di avanzamento.

Il seguente disegno di legge consta di tre articoli e prevede:

all'articolo 1: l'aumento complessivo di 18 promozioni da capitano a maggiore;

all'articolo 2: le modalità di riassorbimento delle eccedenze che verrebbero a costituirsi per effetto delle 18 promozioni;

all'articolo 3: i suggerimenti per la copertura della spesa derivante dal maggior onere finanziario a carico dello Stato, che si aggira intorno a lire 14 milioni complessivi e che trova copertura nei normali stanziamenti di bilancio.

Certi di contribuire a sanare una situazione di evidente disagio e di palese ingiustizia confidiamo in una favorevole approvazione.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA PERMANENZA NEI DIVERSI GRADI DEGLI UFFICIALI DEI SERVIZI DI COMMISSARIATO (RUOLO SUSSISTENZA), AMMINISTRAZIONE E AUTOMOBILISTICO RECLUTATI CON TITOLI E REQUISITI ANALOGHI

ANNO DI PROMOZIONE A S. TEN.	Anni di permanenza nel grado (media)			Anno di prevista promozione al grado di maggiore			Età media all'atto della promozione ai vari gradi			
	Grado	Suss/za	Amm/ne	Aut/co	Suss.	Amm/ne	Aut/co	Suss.	Amm/ne	Aut/co
1952	S. Ten.	2	2	2				22	22	22
	Ten.	7	4	4				24	24	24
	Cap.	10	9	8				31	28	28
	Magg.	19	15	14	1971	1967	1966	41	37	36
1953	S. Ten.	2	2	2				22	22	22
	Ten.	9/10	4	4				24	24	24
	Cap.	12	10	9				33	28	28
	Magg.	23/24	16	15	1976/77	1969 (*)	1968 (*)	46	38	37

(*) Dal 1° gennaio 1972 rivestono il grado di Tenente Colonnello.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per l'anno 1972, sotto la data del 31 dicembre, verranno effettuate le seguenti promozioni oltre quelle stabilite ai capi XIV, VIII della tabella 1 annessa alla legge del 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622:

servizio di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza):

n. 18 promozioni in più per l'anno 1972. I capitani da valutare saranno 20 oltre la normale aliquota già prevista dalla vigente legge sull'avanzamento.

Le promozioni di cui al precedente comma vengono effettuate anche in eccedenza all'organico del grado di maggiore, iscrivendo in quadro altrettanti capitani del ruolo suddetto. I capitani di sussistenza da promuovere che, all'atto della presa in esame non abbiano ancora ultimato il corso valutativo, qualora prescritto, saranno promossi con data retroattiva allorchè avranno conseguito il suddetto titolo.

Art. 2.

Le eccedenze eventualmente esistenti nel grado di maggiore alla data del 31 dicembre 1972 verranno riassorbite mediante promozione al grado di tenente colonnello anche in eccedenza all'organico di quest'ultimo grado.

Le eccedenze organiche derivanti dalla disposizione della presente legge saranno riassorbite con le vacanze che si formeranno per qualsiasi causa diversa dalle promozioni e dai collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge. Di tale eccedenza

non si tiene conto nella determinazione della aliquote dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

Art. 3.

All'onere complessivo di lire 14 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione di lire 14 milioni al capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.